DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1977

recante approvazione di taluni trasporti di carni bovine effettuati dall'organismo d'intervento irlandese anteriormente al 1° agosto 1977

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/569/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/77 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h),

considerando che, a norma dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, le spese relative a taluni trasporti di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (5), gli organismi d'intervento possono immagazzinare fuori del territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie soltanto dopo esservi stati autorizzati ; che tale autorizzazione è richiesta unicamente per i prodotti immagazzinati dopo il 1° agosto 1977 ;

considerando che l'Irlanda ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti, effettuati anteriormente al 1° agosto 1977, di circa 19 000 tonnellate di carni bovine detenute dal suo organismo d'intervento e ha chiesto che tali trasporti vengano approvati ; che i motivi addotti dall'Irlanda giustificano l'approvazione di codesti trasporti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I trasporti dei seguenti quantitativi di carni bovine detenuti dall'organismo d'intervento irlandese effettuati anteriormente al 1° agosto 1977, sono approvati :

— 7 350 tonnellate di carni non disossate,
— 11 800 tonnellate di carni disossate.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1977

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 19. 3. 1977, pag. 3.
(5) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.